

N. 00924/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00707/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 707 del 2024, proposto da Danphix s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in relazione alla procedura CIG A03FFE95E9, rappresentata e difesa dall'avvocato Mara Boffa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Società Metropolitana Acque Torino-Smat s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Enzo Robaldo, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, p.zza E. Duse 4;

nei confronti

Rotech s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Gerhard Brandstätter, Massimo Lo Russo, Herwig Neulichedl, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- del provvedimento (non noto quanto a estremi e contenuto) con cui è stata disposta l'aggiudicazione della procedura di appalto denominata "Lavori di risanamento dei canali di fognatura (Rif. APP_97/2023- Lotto B)" a favore del RTI ROTECH S.r.l./ VALDOSTANA IMPRESA COSTURZIONI S.r.l. - V.I.CO. S.r.l./ S.C.M. DI ROSSI MICHELE E ROSSI FELICE ANDREA S.n.c./ MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI S.r.l.;

- della nota prot. n. 41143 del 08.05.2024 di comunicazione dell'aggiudicazione;

- del verbale n. 4 del 22.02.2024 e dell'allegata tabella "Punteggio Tecnico";

- del verbale n. 5 del 27.02.2024 e dell'allegata tabella "Punteggio Complessivo";

- del verbale di seduta riservata del 16.02.2024 relativo alla valutazione delle offerte tecniche (non noto);

e per l'annullamento e/o la declaratoria di nullità e/o la disapplicazione

- del disciplinare di gara, in particolare sub art. 2.2. "Busta Telematica n. 2: Offerta Tecnica", ove interpretabile nel senso che il punteggio per la certificazione "C. Certificazione SA8000", sia attribuibile solo a certificazioni rilasciate da organismo accreditato presso il Social Accountability Accreditation Services (SAAS);

- nonché di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi incluso, occorrendo, il modulo "Allegato B3", nella parte in cui prevede che il concorrente dovrà dichiarare di essere in possesso di 'Certificazione SA8000' rilasciata da organismo accreditato presso il Social Accountability Accreditation Services (SAAS);

e per la declaratoria di nullità e/o di inefficacia

del contratto in quanto già stipulato e/o stipulando nelle more del giudizio con l'aggiudicatario;

nonché per la contestuale condanna

di Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. al risarcimento in forma specifica mediante annullamento degli atti impugnati e, previa riformulazione della graduatoria, conseguente aggiudicazione della procedura in favore del RTI ricorrente e subentro nell'esecuzione del contratto eventualmente stipulato, con conseguente declaratoria di inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato con il RTI controinteressato illegittimo aggiudicatario o, in subordine, mediante annullamento degli atti impugnati e rinnovazione della gara;

- ovvero, in via subordinata, per equivalente monetario nella misura che ci si riserva di quantificare in corso di causa.

- con le statuizioni conseguenti, idonee a rendere effettivo il giudicato, nella previsione dell'articolo 34, c. 1, lettera e), c.p.a.;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Società Metropolitana Acque Torino-Smat s.p.a. e di Rotech s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2024 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

La ricorrente, in proprio e quale capogruppo mandataria di costituendo RTI, ha contestato gli esiti della gara con la quale è stata aggiudicata la procedura per i lavori di risanamento dei canali di fognatura di una parte della rete gestita da Smat s.p.a.,

chiedendo l'annullamento dell'aggiudicazione e la declaratoria di eventuale inefficacia del contratto.

Con bando pubblicato in G.U.U.E. in data 22.12.2023 la stazione appaltante ha infatti indetto due procedure per il risanamento dei canali di fognatura dell'infrastruttura che ha in gestione, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il punteggio tecnico premiava, al sottocriterio tre e con l'attribuzione di massimo 5 punti per concorrente, il possesso di certificazioni di qualità, tra la quali la certificazione "SA8000". In caso di concorrente in RTI l'attribuzione del punteggio veniva modulata a seconda che detta certificazione fosse posseduta da tutti i componenti l'RTI o solo da alcuni. Ancora, e con particolare riferimento alla certificazione "SA8000", l'art. 2.2 del disciplinare stabiliva: *"Il concorrente, in conformità al modulo Allegato B3, dovrà dichiarare di essere in possesso di 'Certificazione SA8000' rilasciata da organismo accreditato presso il Social Accountability Accreditation Services (SAAS); non verranno pertanto attribuiti punteggi tecnici per le certificazioni rilasciate da enti non riconosciuti e non riportati nell'elenco ufficiale messo a disposizione dal SAAS"*.

In relazione al lotto B della gara 1, qui in contestazione, l'RTI ricorrente inseriva nella busta dell'offerta tecnica la certificazione SA8000 posseduta dalla mandataria e quelle possedute dalle mandanti Impresa Borio Giacomo s.r.l., IN.TE.CO s.r.l., Stucchi Servizi Ecologici s.r.l., Ecologica Piemontese s.r.l.; le certificazioni della mandataria e quelle delle mandanti Borio Giacomo S.r.l., IN.TE.CO S.r.l. e Stucchi Servizi Ecologici S.r.l. sono state rilasciate dall'ente di certificazione Q-AID ASSESSMENT & CERTIFICATION s.r.l., organismo non accreditato presso il *Social Accountability Accreditation Services (SAAS)*; la concorrenti precisavano tuttavia che dette certificazioni erano idonee ad attestare il possesso dei medesimi requisiti.

La certificazione della mandante Ecologica Piemontese risultava rilasciata da un ente certificatore accreditato SAAS.

All'atto di assegnazione dei punteggi tecnici per la certificazione SA8000 veniva attribuito all'RTI ricorrente il punteggio di 0,333, corrispondente alla certificazione della sola Ecologica Piemontese-

All'esito della redazione delle graduatorie e dopo alcune esclusioni dovute al fatto che la legge di gara non consentiva di aggiudicarsi più lotti o gare contemporaneamente, per la gara 1 lotto B risultava aggiudicatario l'RTI controinteressato con mandataria Rotech s.r.l., con il punteggio totale di 93,697; la ricorrente si classificava seconda con il punteggio di 89,923. Qualora la commissione avesse valorizzato le certificazioni SA8000 di tutti i componenti l'RTI ricorrente il gruppo avrebbe conseguito il punteggio di 4,333 anziché 0,333, con un risultato finale di 93,923, sufficiente a superare l'aggiudicataria.

Lamenta parte ricorrente:

1) la violazione e falsa applicazione di legge (artt. 87, 105, 108, Allegato II.8 del d.lgs. n. 36/2023; art. 44 della Direttiva n. 24/2014, art. 3 l. n. 241/1990). Violazione dell'art. 2.2. del disciplinare e dell'art. 4 del disciplinare in relazione al sotto-criterio 3) "Certificazioni". Nullità della clausola di cui all'art 2.2 del Disciplinare di Gara nella parte relativa alla "Certificazione SA8000" ove prevede che *"non verranno pertanto attribuiti punteggi tecnici per le certificazioni rilasciate da enti non riconosciuti e non riportati nell'elenco ufficiale messo a disposizione dal SAAS"*. Violazione dei principi di equivalenza e *par condicio*. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, illogicità, irragionevolezza, disparità di trattamento. La disciplina in materia è governata dal principio di equivalenza; la normativa applicabile impone di accettare le certificazioni rilasciate da soggetti certificatori accreditati in UE o comunque di

rispettare il principio di equivalenza; il SAAS (*Social accountability accreditation system*) è un organismo privato americano estraneo al sistema di accreditamento UE rispetto al quale, a tutto concedere, la stazione appaltante avrebbe dovuto riconoscere il principio di equivalenza; le società dell'RTI ricorrente possiedono certificazioni equivalenti. Conseguentemente il disciplinare avrebbe dovuto essere disapplicato nella parte in cui pare attribuire valore esclusivamente alle certificazioni rilasciate da enti di certificazione appartenenti al circuito SAAS.

In subordine ha chiesto dichiararsi la nullità parziale della relativa clausola del disciplinare.

Si sono costituiti la controinteressata e la stazione appaltante, contestando in fatto e diritto gli assunti di cui al ricorso introduttivo.

La difesa della stazione appaltante ha preliminarmente eccepito la tardività della contestazione mossa da parte ricorrente che avrebbe dovuto, a suo dire, immediatamente impugnare la disciplina di gara.

Alla camera di consiglio del 24.7.2024, previo avviso alle parti, la causa è stata discussa e decisa nel merito.

Deve essere respinta l'eccezione preliminare mossa dalla difesa dell'amministrazione in quanto la giurisprudenza, conformemente alla pronuncia Cons. St. Ad. plen. n. 4/2018, è attestata nel ritenere immediatamente impugnabili le sole clausole aventi effetti direttamente escludenti e comunque tali da impedire *tout court* la formulazione di una offerta; tale non è il caso di specie, in cui la clausola contestata ha avuto effetto limitatamente al punteggio premiale attribuito per uno dei sottocriteri di valutazione dell'offerta tecnica; per di più solo all'esito dell'attribuzione complessiva dei punteggi la ricorrente ha potuto avere contezza del fatto che l'applicazione della clausola, così

come formulata, aveva in concreto consentito ad altra concorrente di precederla in graduatoria.

L'eccezione di tardività deve quindi essere respinta.

Quanto al merito, recita l'art. 2.2 n. 3) "CERTIFICAZIONI", lett C del disciplinare:

"Il concorrente, in conformità al modulo Allegato B3, dovrà dichiarare di essere in possesso di "Certificazione SA8000" rilasciata da organismo accreditato presso il Social Accountability Accreditation Services (SAAS); non verranno pertanto attribuiti punteggi tecnici per le certificazioni rilasciate da enti non riconosciuti e non riportati nell'elenco ufficiale messo a disposizione dal SAAS".

E' pacifico in causa che solo uno dei componenti l'RTI ricorrente dispone di certificazione SA8000 rilasciata da organismo accreditato SAAS; le restanti imprese dispongono della medesima certificazione rilasciata da Q AID Certification s.r.l.

Fermo restando che è legittimo che la stazione appaltante attribuisca punteggi premiali in relazione al possesso di certificazioni di qualità (*ex pluribus* Cons. St. sez. III n. 4283/2018, Cons. St. sez. V n. 1916/2020) purché volte a valorizzare aspetti coerenti con l'oggetto della gara e che la certificazione in questione, che attesta una modalità socialmente responsabile di gestire l'organizzazione aziendale, può certamente dirsi pertinente, è pacifico in giudizio che il possesso della specifica certificazione SA8000 rilasciata da organismo accreditato SAAS, come richiesto dal punto 2.2 del disciplinare, ha determinato l'esito della gara; infatti valorizzando anche le certificazioni SA8000 rilasciate da Q AID ed esibite dalle diverse componenti dell'RTI ricorrente l'esito della gara verrebbe infatti ribaltato in favore della ricorrente.

La ricorrente censura tale esito e la censura è fondata.

In tema di certificazioni l'art. 105 del d.lgs. n. 36/2023 rinvia all'allegato II.8 che recita: *“I. Le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici una relazione di prova o un certificato rilasciato da un organismo di valutazione di conformità quale mezzo di prova di conformità dell'offerta ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto. Le stazioni appaltanti che richiedono la presentazione di certificati rilasciati da uno specifico organismo di valutazione della conformità accettano anche i certificati rilasciati da organismi di valutazione della conformità equivalenti. A tal fine, per «organismo di valutazione della conformità» si intende un organismo che effettua attività di valutazione della conformità, comprese taratura, prove, ispezione e certificazione, accreditato a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 oppure autorizzato, per l'applicazione della normativa dell'Unione europea di armonizzazione, dagli Stati membri non basandosi sull'accreditamento, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, dello stesso regolamento (CE) n. 765/2008. Nei casi non coperti da normativa dell'Unione europea di armonizzazione, si impiegano i rapporti e certificati rilasciati dagli organismi eventualmente indicati nelle disposizioni nazionali di settore.”*

La disciplina nazionale è di diretta derivazione della pertinente normativa europea; l'art. 44 della direttiva 2014/24/UE stabilisce che: *“Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che gli operatori economici presentino, come mezzi di prova di conformità ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto, una relazione di prova di un organismo di valutazione della conformità o un certificato rilasciato da un organismo di valutazione della conformità...Le amministrazioni aggiudicatrici che richiedono la presentazione di certificati rilasciati da uno specifico organismo di valutazione della conformità accettano anche i certificati rilasciati da altri organismi di valutazione della conformità equivalenti.*

Ai fini del presente paragrafo, per «organismo di valutazione della conformità» si intende un organismo che effettua attività di valutazione della conformità, comprese calibratura, prove, ispezione e certificazione, accreditato a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Gli Stati Membri mettono a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, le informazioni relative alle prove e ai documenti presentati conformemente all'articolo 42, paragrafo 6, all'articolo 43 e al presente articolo, paragrafi 1 e 2. Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento dell'operatore economico comunicano dette informazioni ai sensi dell'articolo 86.» A sua volta l'art. 86, in tema di cooperazione amministrativa tra gli Stati Membri prevede che: *“1. Gli Stati membri si prestano assistenza reciproca e adottano provvedimenti per una efficace cooperazione reciproca, onde assicurare lo scambio di informazioni sulle materie di cui agli articoli 42, 43, 44, 57, 59, 60, 62, 64 e 69. Essi garantiscono la riservatezza delle informazioni che scambiano.”*

E' evidente come la disciplina unionale non possa che avere come riferimento il mercato UE e dunque muova dal presupposto che gli organismi certificatori appartengano al sistema dell'Unione europea. La direttiva, ormai risalente di circa dieci anni, menziona inoltre le più tradizionali forme di certificazione, ossia quelle relative alla conformità dei prodotti. Nel contesto di mutuo riconoscimento ed equivalenza delle varie certificazioni viene inoltre previsto un dovere di cooperazione amministrativa tra Stati, proprio per procedere a verifiche sulla documentazione esibita.

Nel caso di specie la certificazione SA8000 si basa su uno *standard* internazionale elaborato da CEPAA (*Council of economical priorities accreditation agency*, un organismo privato americano); il sistema SAAS abilita, dietro pagamento, enti certificatori sparsi nel mondo a fornire la certificazione SA8000 seguendo un determinato procedimento di valutazione dell'organizzazione aziendale; l'oggetto dell'indagine è

il rispetto, da parte dell'impresa, di un insieme di *standard* desunti dalla normativa internazionale (in specifico Dichiarazione universale dei diritti umani, convenzioni ILO e convenzione della Nazioni Unite sui diritti del bambino) afferenti aspetti di tutela del lavoro e della sua sicurezza, del minore, nonché il divieto di schiavitù.

L'accreditamento nell'ambito di tale sistema presuppone la scelta volontaria delle aziende interessate di sottoporsi ad una verifica che parte da una autoanalisi dell'impresa circa lo specifico rispetto di citati *standard* di tutela; si consideri che l'agenzia fornisce accreditamenti a livello mondiale e dunque si rivolge, fisiologicamente, anche ad aziende che non operano in spazi giuridici quali quello europeo, che comunque contempla siffatti obblighi come pienamente positivizzati. Resta il fatto che è certamente premiabile, tanto più in gare di appalto ove potrebbero anche palesarsi concorrenti che non appartengono all'ambito giuridico europeo, l'impresa che non solo rispetta tali *standards* in virtù del contesto legale in cui opera ma che accetta di sottoporsi volontariamente ad una concreta e periodica verifica di tale rispetto, secondo criteri di responsabilità sociale che si estendono, ad esempio, ai rapporti con i fornitori.

Chiarito il contenuto della certificazione etica pare al Collegio che il richiamo alla specifica denominazione SA8000 contenuto nel bando di gara resti legittimo nei limiti in cui, come previsto dalla direttiva, serva ad identificare le oggettive caratteristiche premiate, restando ammessa la possibilità per le imprese di provare in modo equivalente di essersi sottoposti ad un controllo volontario di responsabilità sociale rispetto ai citati *standards* internazionali.

Sul punto può osservarsi come l'Unione Europea non abbia, allo stato, sviluppato una propria certificazione in materia ma solamente elaborato uno *standard* normativo denominato ISO26000 avente simile contenuto di

parametri e pur avendo la Commissione europea promosso una innumerevole serie di politiche volte a implementare la cosiddetta CSR o *corporate social responsibility*.

Resta evidente che il requisito di equivalenza deve riferirsi alla garanzia di rispetto dello *standard* normativo ed alla sua verifica e che, a sua volta, lo *standard* normativo non è suscettibile di privativa per quanto concerne il rispetto delle norme internazionali in sé.

Le componenti dell'RTI aggiudicatario hanno fornito certificazioni rilasciate da QAid, un ente di certificazione accreditato dall'Agenzia esecutiva del servizio di accreditamento bulgaro, asserendo che la certificazione coinvolge i medesimi parametri normativi sovranazionali di riferimento.

La difesa della controinteressata avanza dubbi sulla qualità di siffatte certificazioni. Osserva il Collegio che, per come risulta formulata ed è stata applicata la legge di gara, la stazione appaltante ha scelto, in violazione del principio di equivalenza, di privilegiare un unico sistema di accreditamento (per altro extraeuropeo); né vale osservare che l'organizzazione americana rilascia autorizzazioni a fornire la certificazione SA8000 anche ad enti di certificazione operanti nell'ambito dell'Unione europea e gode di privative; è evidente, infatti, come la normativa unionale e il principio di equivalenza, se pure consentono il riferimento puntuale negli atti di gara ad un tipo di certificazione per chiarezza di individuazione del requisito prestazionale prescritto, intendono invece scongiurare che un singolo ente privato acquisisca un anomalo potere di mercato arrogandosi inesistenti esclusive di verificare di *standards* normativi; l'aspetto di privativa potrebbe poi, al più ed ammesso e non concesso che possa coprire parametri normativi internazionali, ingenerare una problematica tra enti certificatori ma non certo minare il principio di equivalenza.

Ne discende che la clausola della legge di gara che non contempla il principio di equivalenza contrasta con la disciplina unionale degli appalti.

Si osservi per altro che, se il precedente art. 87 del d.lgs. n. 50/2016, effettuava puntuali riferimenti alle certificazioni di qualità dei prodotti o ambientali, l'allegato II.8 al nuovo codice menziona più genericamente ogni certificazione che possa afferire a criteri di aggiudicazione. Come già osservato anche con riferimento alla direttiva del 2014 i modelli di certificazione che il legislatore dell'epoca immaginava tenevano conto degli sviluppi coevi di questi sistemi inizialmente incentrati sulla qualità dei prodotti; affermatesi nuove tipologie di certificazione idonee comunque ad incidere sulla concorrenza ed il mercato perché ritenute in grado di "segnalare" le imprese come particolarmente meritevoli di valorizzazione non potrà che applicarsi anche a tali certificazioni il principio dell'equivalenza.

Né muta alcunché a seconda che il requisito sia di ammissione o premiale posto che, come evidenziato dal presente giudizio, anche un requisito premiale può essere determinante per l'esito della gara.

In fattispecie sostanzialmente analoga si è pronunciata la sentenza Cons. St. sez. V n. 2455/2020 resa in una ipotesi in cui la certificazione comportava l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo. Si legge nella decisione: *"quel che conta per l'amministrazione aggiudicatrice è l'effettivo possesso dei requisiti di qualità aziendale ovvero, in relazione alla certificazione SA 8000, il rispetto delle norme sulla responsabilità sociale delle imprese, poiché, in un caso (ndr requisiti di accesso), lo impone il principio del favor participationis, e nell'altro (ndr punteggio premiale), il rispetto della par condicio dei concorrenti che richiede di trattare allo stesso modo imprese che si siano adeguate ai medesimi standard internazionali.*

2.4. Così impostato il discorso, ne segue che l'appellante avrebbe dovuto contestare il rispetto dello standard SA 8000 da parte dell'aggiudicataria nella sua organizzazione d'impresa per ottenere la

cassazione dei due punti aggiuntivi; che, invece, TUV Austria abbia operato in contrasto con le norme che disciplinano la proprietà intellettuale, resta una questione irrilevante ai fini del presente giudizio e proprio in ragione considerazioni svolte in precedenza: per l'orientamento cui si è inteso aderire non rileva il possesso della certificazione, ma il concreto rispetto dello standard SA 8000 nell'organizzazione dell'impresa.

3. Con il secondo motivo d'appello Cosir s.r.l. si duole che il giudice di primo grado abbia ritenuto valide le certificazioni, OHSAS 1800 e SA 8000, rilasciate da TUV Austria a favore dell'aggiudicatario, poiché dall'art. 87, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 sarebbe possibile trarre il principio della validità del mutuo riconoscimento delle certificazioni rilasciate da organismi indipendenti accreditati presso i Paesi di appartenenza solo per le certificazioni per le quali è stato espressamente previsto dalla legge e, dunque, solo per le certificazioni dei sistemi di garanzia della qualità (comma 1) e dei sistemi di gestione ambientale (comma 2), laddove, invece, le certificazioni di cui si discute attengono al rispetto degli standard relativi al trattamento dei lavoratori all'interno dell'impresa ed erano richiesti non ai fini della partecipazione, ma quali indici di meritevolezza per l'attribuzione di un punteggio più alto.

4. Il motivo è infondato.

Non v'è ragione per ritenere che il principio di equivalenza delle certificazioni ...debba valere per i soli certificati relativi alle norme di garanzia della qualità; prevale sulla collocazione della disposizione, nell'ambito della disciplina sulla certificazione di qualità, il tenore letterale della disposizione come pure la sua diretta derivazione del principio di equivalenza dal principio di libera prestazione dei servizi nel territorio dell'Unione europea posto dall'art. 56 T.F.U.E. – Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.”

Da ultimo altra e diversa problematica, tuttavia non garantita dalla contestata clausola, è se non possa, come adombrato dalla difesa della controinteressata, in tesi, verificarsi un proliferare di enti e sistemi di certificazione di dubbia attendibilità sulla

falsa riga dello sviluppo (in passato favorito dal sistema unionale fortemente pro-concorrenziale) del cosiddetto “avvalificio”; è tuttavia evidente che, mentre non è in astratto escluso che la stazione appaltante possa contestare (motivatamente e previa idonea istruttoria, in ipotesi sollecitando controlli e riscontri per altro anche previsti dalla direttiva) ad esempio che un determinato ente certificatore non appartenente al sistema nazionale rientri nel *network* europeo degli enti di certificazione e/o si caratterizzi per i necessari requisiti di attendibilità, l'amministrazione non può invece limitarsi ad affermare che uno e uno solo è l'ente che può abilitare a verificare il rispetto di *standard* minimi di responsabilità sociale di una impresa dettati a fronte di norme dettate dal diritto internazionale.

Il ricorso deve quindi trovare accoglimento, con annullamento del provvedimento di aggiudicazione della procedura “*per il risanamento dei canali di fognatura con il sistema del relining metodo UV e inversione. Lotto B- circoscrizioni 1, 6, 7, 8 e Zona collinare*” impugnato. L'amministrazione dovrà rivalutare l'offerta della ricorrente tenendo conto di tutte le certificazioni SA8000 prodotte in gara.

Considerata la fluidità della materia le spese di lite sono compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento di aggiudicazione della procedura “*per il risanamento dei canali di fognatura con il sistema del relining metodo UV e inversione. Lotto B- circoscrizioni 1, 6, 7, 8 e Zona collinare*”; compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Paola Malanetto, Presidente FF, Estensore

Luca Pavia, Referendario

Lorenzo Maria Lico, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Paola Malanetto

IL SEGRETARIO